



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BARI SEZ.STACCATA DI LECCE

SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BOTTAZZI	COSIMO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	PANICO	FELICE	Giudice
<input type="checkbox"/>	GABRIELI	GASPARE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3748/10
depositato il 30/12/2010

- avverso la sentenza n. 890/5/09
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCE
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

controparte:

GRUPPO ZERO S.R.L.
CORSO PIAVE 101 73020 CUTROFIANO LE

difeso da:

VILLANI AVV. MAURIZIO
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

Atti impugnati:

AVVISO ACCERTAMENTO IN RETTIFICA n° RFF030100095/2009 IRES 2006

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 3748/10

UDIENZA DEL

23/06/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

1555/22/14

PRONUNCIATA IL:

23 GIU. 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

07 LUG. 2014

Il Segretario

Vittorio MURA



1



**OGGETTO DELLA DOMANDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI
DELLA DECISIONE**

La On line design Service S.r.l. ora Gruppozero S.r.l. ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. RFF030100095/2009 notificato in data 27/03/2009 dall'A.E. – Ufficio di Lecce e concernenti IRES, IVA, IRAP e sanzioni per un importo complessivo di € 366.415,50, relativamente all'anno d'imposta 2006.

La Società ricorrente riteneva innanzitutto illegittimo il suddetto avviso di accertamento data la mancata sottoscrizione da parte del Sig. Negro Giuseppe (legale rappresentante della ricorrente) del PVC redatto dall'Amministrazione Finanziaria, come peraltro sancito dalla Corte di Cassazione con Sent. n. 21153/2008. Quindi ancora, eccependo la nullità dell'atto per illegittimità del metodo accertativo adottato dall'Ufficio (recupero a tassazione dei singoli movimenti non documentati, prescindendo dalla loro natura e da un esame di correlazione con altri movimenti di segno contrario) e l'illegittima ed irrituale acquisizione dei dati bancari per mancata allegazione all'impugnato avviso di accertamento del provvedimento di autorizzazione, concludeva infine chiedendo alla CTP di Lecce in primo luogo di assegnare il presente ricorso alla Sez. 5 per essere riunito agli altri ricorsi proposti dalla medesima società, quindi nel merito di annullare totalmente l'avviso di accertamento impugnato e, in estremo subordine, ridurre sensibilmente l'ammontare del maggior imponibile accertato e della conseguente somma dovuta, condannando invece l'Ufficio alle spese del giudizio.

Si costituiva in giudizio l'A.E. che, ritenendo assolutamente generiche ed incongruenti le argomentazioni addotte dalla parte ricorrente, faceva presente che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'Ufficio non si era affatto limitato ad accettare acriticamente il contenuto del PVC redatto dalla GF (comunque perfettamente legittimo nonostante la mancata sottoscrizione della controparte), ma anzi aveva acquisito il bilancio della Società ed ulteriori dati bancari che, in mancanza di prova contraria, erano stati presi a base dell'accertamento. Concludeva infine chiedendo alla CTP di Lecce di rigettare il ricorso proposto e confermare la pretesa erariale avanzata dall'Ufficio.

In data 21/10/2009 la CTP di Lecce pronunciava la Sentenza n. 890/5/09, con la quale in primo luogo respingeva la tesi del ricorrente circa la nullità del PVC della GF dato che la mancata sottoscrizione da parte del contribuente non poteva certo inficiare la legittimità del verbale stesso, tuttavia decideva per l'accoglimento del ricorso proposto e l'annullamento dell'atto impugnato in quanto il contribuente era riuscito a fornire



adeguate giustificazioni per tutte le poste oggetto d'esame, la cui valenza probatoria non poteva quindi essere disattesa sulla base del semplice diniego da parte dell'Ufficio.

Avverso la sopraccitata sentenza ritenuta infondata e carente nelle motivazioni proponeva atto di appello l'A.E. – Ufficio di Lecce, la quale ribadiva la piena legittimità del proprio operato in quanto, ai sensi dell'art. 32, del D.P.R. 600/73, nel caso di specie operava il principio della presunzione legale, determinando quindi la possibilità di utilizzare le movimentazioni bancarie per la ricostruzione della base imponibile. Precisava inoltre che l'indagine aveva necessariamente interessato anche le dichiarazioni del Sig. Negro Giuseppe (detentore del 95% delle quote societarie) dato che, dalla documentazione contabile fornita dalla società, non risultava ad esso corrisposto alcun compenso nonostante un volume d'affari per circa un milione di euro (al contrario la Gruppozero S.r.l. dichiarava un risultato negativo). A sostegno della propria tesi difensiva l'Ufficio richiamava inoltre diverse sentenze della S.C. di Cassazione, le quali stabilivano che l'onere della prova circa l'attendibilità delle dichiarazioni depositate doveva essere posto a carico del contribuente. Concludeva infine ribadendo quanto già sostenuto nelle deduzioni del primo grado di giudizio e chiedeva alla CTR della Puglia di riformare la sentenza appellata, confermare la piena legittimità dell'atto di accertamento oggetto della controversia e condannare la parte avversa alle spese del doppio grado di giudizio.

Controdeduceva infine la Gruppozero S.r.l. che ritenendo l'appello proposto dall'A.E. assolutamente privo di pregio giuridico ed inammissibile per violazione degli artt. 12 e 18 del D.Lgs. 546/92 (difetto di sottoscrizione da parte di un difensore abilitato), riproponeva quanto già esposto nel ricorso del primo grado di giudizio (peraltro correttamente confermato dai Primi Giudici) e chiedeva dunque alla CTR della Puglia di rigettare l'appello dell'A.E., di confermare la Sentenza n. 890/5/09 e condannare l'Ufficio al sostenimento delle spese processuali.

OSSERVA

La Commissione ritiene la sentenza dei primi Giudici corretta e coerente, ne condivide l'esito e la conferma.

La sentenza impugnata ha risposto puntualmente a tutte le questioni sollevate dalle parti ed esaminate le doglianze della ricorrente e le argomentazioni a sostegno dell'Amministrazione Finanziaria ritiene che l'accertamento debba essere annullato.



In premessa si desidera chiarire che la mancata sottoscrizione del P.V.C. da parte del legale rappresentante non può essere ritenuto motivo idoneo a contestare la validità dell'avviso d'accertamento.

Entrando nel merito della questione occorre osservare che l'accertamento poggia pesantemente sulle movimentazioni finanziarie e non sugli accadimenti economici e si sofferma ad analizzare dettagliatamente le operazioni finanziarie del sig. Negro Giuseppe, legale rappresentante della società; tali operazioni vengono esaminate attentamente e singolarmente, generando la convinzione da parte dei militari prima e dell'A.E. dopo che si trattasse di redditi evasi; vengono quindi effettuate le ricostruzioni reddituali prendendo quelle movimentazioni finanziarie in entrata ed in uscita a base della ricostruzione reddituale appunto ritenendole entrate ed uscite della società.

I primi Giudici della Provinciale e questa Commissione non condividono il metodo di determinazione reddituale basata unicamente sull'esame delle movimentazioni finanziarie, creando su di esse delle macchinose e non provate conclusioni di evasione e di determinazione di maggiori redditi prodotti.

Anche considerando che l'analisi delle movimentazioni finanziarie può essere un valido presupposto per avviare un accertamento, occorre chiarire che essa da sola non possono essere considerate prove di evasione, perché altrimenti capita come nel caso che la ricorrente dimostra e spiega le movimentazioni stesse facendo franare il castello accertativo dell'Amministrazione Finanziaria.

La G.di F. come detto aveva esaminata tutta la documentazione bancaria del legale rappresentante ritenendo che tanti versamenti non essendo spiegabili con chiarezza celavano redditi da riprendere a tassazione; tale ricostruzione l'Amministrazione Finanziaria la porta avanti unicamente sulla base di considerazioni logiche personali e ricostruzioni matematiche ma senza mai fornire alcuna prova.

Il contribuente al contrario è in grado di ricostruire puntualmente l'origine e lo scopo di ogni singola operazione finanziaria e producendo corposa documentazione che si ritiene valida e probante, dimostra non solo i singoli movimenti ma anche le fonti dei propri proventi.

Agli atti sono prodotti infatti documenti che spiegano:

- beneficiari di ogni singola operazione bancaria;
- proventi rinvenienti da vendite immobiliari impiegati nella società;
- proventi di una vincita versati nei propri conti bancari ed utilizzati con le movimentazioni contestate;



- atti notori di privati che hanno confermato la corretta utilizzazione dei movimenti bancari contestati, a beneficio della società;

tutto quanto sopra descritto è dimostrato in atti con documentazione specifica coerente e chiara.

Tutta la documentazione prodotta da parte ricorrente e le argomentazioni sostenute a difesa sono state fornite all'Amministrazione Finanziaria sia in sede contenziosa che in precedenza, ma essa non è stata ritenuta idonea a dimostrare la legittimità di quelle operazioni bancarie. Non si capisce perché tutta la documentazione sia stata ritenuta inattendibile, considerato che vi sono degli accadimenti evidenti prodotti e dimostrati dalla parte ricorrente che non possono essere ignorati.

La Commissione ha esaminato la documentazione prodotta, ha analizzato le argomentazioni sostenute dalla ricorrente in propria difesa e ritiene che l'accertamento debba essere annullato.

Le argomentazioni sostenute dall'A.E. anche in sede di appello ripetono e propongono convinzioni di parte non adeguatamente suffragate da indagini e prove coerenti. Il ricorrente al contrario riesce a dimostrare con documentazione abbondante e coerente la correttezza del proprio operato.

Per quanto esposto la Commissione ritiene che l'appello dell'Agenzia delle Entrate vada respinto e la sentenza impugnata vada confermata.

La particolarità e complessità della questione merita la compensazione delle spese per il presente grado di giudizio, anche in deroga al principio della soccombenza, rimangono invariate per il primo grado di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello dell'Ufficio e conferma l'impugnata sentenza.
Spese compensate per questo grado di giudizio.

Lecce, li 23/06/2014

IL PRESIDENTE RELATORE

